



**GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS 18 APRILE 2016, N. 50  
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO  
RURALE DEL VENETO 2014-2020  
CIG: 72191685E4 - CUP: H19G17000050009  
DISCIPLINARE DI GARA**

**Premesse**

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Regione del Veneto, Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il **“Servizio di valutazione del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020”**, come meglio specificato nel Capitolato tecnico (allegato H).

L'affidamento in oggetto è stato autorizzato con Delibera a contrarre della Giunta Regionale del Veneto n. 1695 del 24/10/2017, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice).

Il bando di gara è trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data 27/10/2017 e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del committente [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it), sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e su 2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali.

Il luogo di svolgimento del servizio è principalmente presso la sede dell'Aggiudicatario, fatta salva la possibilità della presenza del personale dedicato al servizio, per specifiche esigenze, presso le sedi della Regione del Veneto e presso le sedi di esecuzione di alcune attività indicate nel capitolato tecnico.

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, di cui all'**Allegato A**;
- Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di cui all'**Allegato B**;
- Disciplinare di gara, di cui all'**Allegato C**;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'**Allegato D**;
- Documento di gara unico europeo di cui all'**Allegato E**;
- Schema per la redazione dell'Offerta Tecnica di cui all'**Allegato F**;
- Schema per la presentazione dell'Offerta Economica di cui all'**Allegato G**;
- Capitolato Tecnico, di cui all'**Allegato H**;
- Schema di Contratto d'appalto, di cui all'**Allegato I**;
- Avviso di gara da pubblicare nei quotidiani, di cui all'**Allegato J**.

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è, Direttore *pro tempore* della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste della Regione del Veneto.

Il Direttore dell'esecuzione è il responsabile della Posizione Organizzativa Monitoraggio finanziario, sorveglianza e valutazione.

**1. Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara**

1.1. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice si precisa che l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto, dato il carattere unitario dello scopo perseguito con il servizio posto a gara, che si traduce nel dare attuazione al Piano di valutazione del Programma, la Stazione Appaltante ha inteso assicurare la necessaria omogeneità ed efficacia nell'acquisizione dei dati pertinenti e nella loro rielaborazione, stante anche l'anti economicità di frazionare prestazioni rivolte ad un unico scopo e la possibilità che, in caso di frazionamento, l'inadempimento da parte di anche uno solo degli operatori comprometta la realizzazione dell'intero servizio. L'appalto si compone delle seguenti prestazioni:



<b>Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara</b>	<b>Principale - P Accessoria - A</b>	<b>CPV</b>
Servizio di Valutazione del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020	<b>P</b>	79419000-4 Servizi di consulenza di valutazione

1.2 La durata dell'appalto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31.12.2024.

1.3 L'importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari euro **1.900.000,00** (euro unmilionenovecentomila/00). Si precisa che detto importo non è vincolante per l'Amministrazione e che l'Aggiudicatario sarà remunerato esclusivamente in relazione all'attività effettivamente svolta. I costi della sicurezza sono pari a euro 0,00, in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza.

1.4 Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, l'importo stimato dell'appalto è pari ad euro 1.900.000,00 (euro unmilionenovecentomila/00), IVA esclusa.

1.5 L'appalto è finanziato con la provvista della Misura 20 - Assistenza Tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

## **2. Soggetti ammessi alla gara**

2.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 13, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2 del Codice. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice; operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45 del Codice nonché del presente disciplinare di gara;

2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 45 del Codice e del presente disciplinare di gara.

2.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice.

## **3. Condizioni di partecipazione**

3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1) ► le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

2) ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

## **4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

4.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC (ex AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 così come aggiornata dalla delibera n. 157 del 17 febbraio 2016, e ss.mm.ii. e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.

4.2 I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 13, salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:



a) quanto al requisito di cui al paragrafo 13.1 n. 1), se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, inserita nel sistema AVCPASS dall'operatore economico. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;

b) quanto al requisito relativo al fatturato globale minimo annuo di cui al paragrafo 13.1 n. 2) riferito ad ognuno degli ultimi tre esercizi approvati, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando. Ove le informazioni sul fatturato in esame non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e resi disponibili attraverso il sistema AVCPass.

c) quanto al requisito relativo ai servizi analoghi di cui al paragrafo 13.1 n. 3), l'attestazione delle prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi è comprovata:

- se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme, inseriti nel sistema AVCPass dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;

- se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCPASS dagli operatori.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

## **5. Presa visione della documentazione di gara**

5.1 La documentazione di gara (Disciplinare di gara e relativi allegati, Capitolato tecnico, Schema di contratto d'appalto) e relativi allegati è disponibile sul sito internet: <http://www.regione.veneto.it>, sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi".

## **6. Chiarimenti**

6.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del procedimento, all'indirizzo [adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it](mailto:adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it), almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

6.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it>, sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi".

## **7. Modalità di presentazione della documentazione**

7.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:



- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7.2 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 80, l'art. 83, comma 3, l'art. 90, e l'art. 45 del Codice.

7.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7.4 La documentazione per la partecipazione alla gara potrà essere redatta sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it>.

7.5 Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

7.6 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del Codice.

7.7 ► Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Stazione Appaltante costituisce causa di esclusione ai sensi dell'art. 83 del Codice.

7.8 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

## 8. Comunicazioni

8.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti. Ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 6 del D. Lgs. n. 82/2005, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.



## 9. Subappalto

9.1 L'affidamento in subappalto non è consentito.

## 10. Ulteriori disposizioni

10.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

10.2 È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

10.3 L'offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante e comunicate sul sito [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it).

10.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 (sessanta) giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (art. 32, commi 8 e 9 del Codice). Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

10.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

10.6 Ai sensi dell'art. 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento", comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n.18 aprile 2016, n. 50", fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, individuata dall'Autorità in successivo apposito atto, gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati, oltre che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 72 dello stesso Codice, anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti.

La pubblicazione degli avvisi e dei bandi relativi ad appalti pubblici di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del Codice, è altresì effettuata, per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici che il D. M. citato o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10.7 In caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

## 11. Cauzioni e garanzie richieste

11.1 ■ L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad euro **38.000,00**, (euro trentottomila/00).

11.2 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

11.3 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:



a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

11.4 La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l'esclusione, dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, in favore della Stazione Appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. Ai sensi del comma 8 dell'art. 93 del Codice, la disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

11.5 In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere corredata

- da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante  
oppure in alternativa

- da sottoscrizione del fideiussore autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore;

3) avere efficacia per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice;

4) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice;

5) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice;

6) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia espressa a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

11.6 ■ La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

11.7 ► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

11.8 Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

11.9 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice.



11.10 Si precisa che i concorrenti potranno usufruire delle riduzioni delle cauzioni secondo quanto disposto dall'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui al citato art. 93, comma 7 del Codice, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.

11.11 Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48 , comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

## 12. Pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

12.1 I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad euro 140,00, (euro centoquaranta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016.

12.2 ■ La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

12.3 ► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

## 13. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1 ► I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

- 1) ► iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza), per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto (art. 83, comma 3 del Codice);
- 2) ► fatturato globale minimo annuo riferito ad ognuno degli ultimi tre esercizi approvati, pari ad almeno euro 400.000,00 (euro quattrocentomila/00), I.V.A. esclusa; per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività (Allegato XVII del Codice, parte I, lettera c).

La scelta del requisito di cui al presente punto è stata effettuata al fine di garantire l'ammissione alla procedura di operatori economici dotati di solidità finanziaria, necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei servizi di cui trattasi, considerando la rilevanza e anche la durata del contratto che verrà aggiudicato;

- 3) ► esecuzione negli ultimi tre esercizi approvati, di almeno un servizio analogo a quelli oggetto della presente gara (servizi di valutazione di fondi comunitari nei settori agricolo, e/o forestale-e/o dello sviluppo rurale); a favore di amministrazioni o enti pubblici da provare con certificati di corretta esecuzione e buon esito rilasciati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi (Allegato XVII del Codice), con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi.

13.2 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del Codice può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici



possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà allegare uno specifico Documento di gara unico europeo (paragrafo 15 del presente disciplinare) attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice.

13.3 ► Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice.

#### **(Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi)**

13.4 Per il requisito relativo all'iscrizione alla competente camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza) con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l'oggetto di gara:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell'iscrizione alla competente camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza).
- b. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

13.5 Il requisito relativo al fatturato globale minimo annuo e ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 13.1 n. 2) e n. 3) deve essere soddisfatto:

- a. dal raggruppamento temporaneo, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso;
- b. in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- c. in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

13.6 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 13.1, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c) (consorzi stabili) ai sensi dell'art. 47 del Codice i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento di tali soggetti, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice.

#### **14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**

14.1 ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, o mediante corrieri o agenzie di recapito debitamente autorizzati, entro le ore 12:00 del giorno 12/12/2017, esclusivamente all'indirizzo: Regione del Veneto-Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste,





attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

14.2 Ai fini dell'accertamento del termine prefissato, fa fede unicamente la data e l'ora di ricezione del plico presso il Protocollo della Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia, (indipendentemente dalla modalità di consegna prescelta); l'Ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 16.00, e al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

14.3 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC o e-mail per le comunicazioni e riportare la dicitura “**Servizio di Valutazione del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020. CIG 72191685E4**” oltre all'indicazione “NON APRIRE, OFFERTA GARA D'APPALTO”. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

14.4 Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- 1) “A - Documentazione amministrativa”;
- 2) “B - Offerta tecnica”;
- 3) “C - Offerta economica”.

14.5 ► La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

14.6 ► Saranno escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

14.7 ► Per le imprese straniere sarà ritenuta causa di esclusione la presentazione di offerte o, più in generale, di documentazione non redatta in lingua italiana o non corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

## 15. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

15.1 ■ **Dichiarazione sostitutiva** (Allegato D), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Nella **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, nella quale dovrà dichiarare:

A: la veridicità delle attestazioni contenute nel Documento di Gara Unico Europeo;

B: di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto, specifiche della legislazione nazionale, di seguito elencate:

- dall'art. 80, comma 1, lettera b-bis) del Codice, che esclude dalla gara l'operatore economico che sia stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- dall'art. 80, comma 5, lettera f-bis) del Codice, che esclude dalla gara l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- dall'art. 80, comma 5, lett. f-ter) del Codice, che esclude dalla gara l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;



- che non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 1 bis della legge n. 383/2001 (o legge equivalente per imprese di un altro Stato membri), relativa ai piani di emersione prevista dalla suddetta legge.

Inoltre il concorrente dovrà dichiarare:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura per la quale la dichiarazione è resa;
- di accettare il Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07/09/2015 ed approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 04/08/2015 di cui al paragrafo 24 del presente documento;
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  
(*oppure*)
- di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; la Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di aver preso cognizione che l'intervento di cui alla presente procedura è attuata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- di avere preso visione del bando di gara, del Capitolato tecnico e dello Schema di Contratto e comunque nella documentazione di gara, e di accettare integralmente e incondizionatamente l'appalto alle condizioni stabilite dai predetti capitolato e contratto, in particolare con i divieti, prescrizioni e condizioni stabilite dallo stesso per lo svolgimento della gara e per l'esecuzione del servizio, con relative conseguenze in caso di violazione o difformità;
- (*per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice*) di possedere il requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;
- (*nel caso di servizio effettuato in R.T.I. o consorzi ordinari o GEIE o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*):  
le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici facenti parte del concorrente plurisoggettivo.

Si precisa che:

- 15.1.1. ■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.
- 15.1.2. ■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- 15.1.3. ■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
- 15.1.4. ■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste la funzione di organo comune;



b. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. ■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

15.2 ■ **Documento di gara unico europeo (DGUE)** (Allegato E), previsto dall'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 attuativo della Direttiva 2014/24/UE, conforme al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, come adeguato alla normativa italiana ai sensi della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016, n. 3, contenente "Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016".

Il DGUE, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Nel DGUE, il concorrente dovrà riportare le informazioni che seguono.

**Nella Parte II, lettera A**, le informazioni relative all'Operatore Economico:

- Dati identificativi;
- Informazioni generali;
- Indicazione della forma di partecipazione.

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, il DGUE deve essere presentato dai soggetti che vengono indicati di seguito:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE per ciascuno degli operatori economici partecipanti alla procedura in forma congiunta deve essere presentato un DGUE distinto, conformemente a quanto previsto dall'Allegato I "Istruzioni" al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete deve essere presentato un DGUE distinto per ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, il DGUE è presentato, separatamente, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017).

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.



Nella **Parte II, lettera B**, le informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.

Nella **Parte II, lettera C**, le informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (avvalimento):

- in caso di avvalimento, dovrà essere presentato un **DGUE distinto** per ciascuno dei soggetti interessati, debitamente firmato e compilato da questi ultimi con le informazioni richieste nelle Parti II e III del DGUE.

La **Parte II, lettera D**, non va compilata in quanto non è prevista la possibilità di subappalto.

Nella **Parte III, lettera A**, le informazioni relative ai motivi di esclusione legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali (art. 80 del Codice) di attuazione dei motivi stabiliti dal Paragrafo 1 dell'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE.

Pertanto, ai sensi dell'art. 80 del Codice costituiranno motivo di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto le condanne penali (e nello specifico le sentenze definitive di condanna, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale), per i reati di cui alle lettere da a) a f) del Comma 1 dell'art. 80 del Codice degli Appalti, facendo riferimento a quanto specificato dal comma 3 dell'art. 80 del Codice.

Nella **Parte III, lettera B**, i motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni nazionali di attuazione (nello specifico, l'art. 80, comma 4 del Codice) dell'art. 57, Paragrafo 2 della Direttiva.

Nella **Parte III, lettera C**, i motivi legati alle ipotesi di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, conformemente a quanto disposto dall'art. 80, comma 5, in attuazione dell'art. 57, paragrafo 4 della Direttiva.

In particolare l'operatore economico dovrà dichiarare:

- se sono state commesse gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 80, comma 5, lettera a), del Codice), nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice;
- se si trova in una delle situazioni descritte dall'art. 57, paragrafo 4, lett. b) della Direttiva e specificate dall'art. 80, comma 5, lett. b) del Codice (stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale) o se nei suoi riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice;
- se si è reso colpevole di gravi illeciti professionali ai sensi dell'art. 57, paragrafo 4 della Direttiva e più specificatamente, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice;
- se sia a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla gara d'appalto ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice (art. 57, p. 4, lett. e) della Direttiva e art. 80, comma 5, lettera d) del Codice);
- se ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'appalto (art. 80, comma 5, lettera e) del Codice).

Nella **Parte III, lettera D**, gli altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione italiana.

Nella **Parte IV, Criteri di selezione**, l'operatore economico di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 13.1 punto 1) del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 13.1 punto 2) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 13.1 punto 3) del presente disciplinare.

L'operatore economico dovrà altresì fornire le informazioni richieste nei **punti da 2) a 5) della lettera C Parte IV del DGUE**, esclusi i punti specificatamente dedicati agli appalti di lavori e forniture.



Si precisa che l'operatore economico non dovrà compilare la Parte IV, lettera D, e la Parte V, mentre dovrà compilare la Parte VI del DGUE relativa alle **Dichiarazioni finali**.

Si precisa che le cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art.80, comma 11 del Codice).

**15.3 ■ Ulteriore documentazione da allegare alla DGUE per i soggetti associati:**

✓ **Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate.

✓ **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

✓ **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

✓ **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

■ l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

■ l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

✓ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

✓ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



✓ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**

■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**(o in alternativa)**

■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Alla Dichiarazione sostitutiva, il concorrente dovrà allegare:

15.4 ■ **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria. La mancata dichiarazione del PASSOE in gara non costituisce motivo di esclusione né di sanzione, né oggetto di integrazione per tutti i concorrenti. Ai fini della effettuazione delle verifiche, il concorrente che non consegnasse in gara il PASSOE e risultasse aggiudicatario dovrà consegnarlo all'amministrazione in una fase successiva, entro 2 giorni dalla ricezione della richiesta, a pena di revoca dell'aggiudicazione.

15.5 ■ **Attestazione in originale**, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, di **cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa** ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, con allegata dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

15.6 ■ **Attestazione** di avvenuto pagamento del **contributo di partecipazione alla gara di euro 140,00** di cui all'art. 1 commi 65 e 67 L. n. 266/2005 a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici, lavori servizi e forniture, secondo le seguenti modalità:

- i. on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express; a riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione; la ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- ii. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

15.7. Infine, si precisa quanto segue:

■ La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui al paragrafo 15 potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda.

► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.



## 16. Contenuto della Busta “B - Offerta tecnica”

16.1 ► La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, la documentazione di seguito riportata.

Ai fini della descrizione del servizio offerto e, conseguentemente, della valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta, dovrà essere prodotto un documento:

- redatto in lingua italiana,
- di massimo 40 cartelle (esclusi i curricula dei componenti il Gruppo di lavoro), in formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, dimensione carattere 11, comprensive di tavole e grafici.

Il documento dovrà essere redatto secondo lo schema di cui all’**Allegato F** e le indicazioni presenti in questa sezione.

Al documento dovranno essere allegati i curricula dei componenti il gruppo di lavoro.

I curricula professionali dei componenti il gruppo di lavoro devono essere stilati in formato europeo, sottoscritti dai soggetti interessati, con allegata la copia fotostatica del documento di identità. Ove il concorrente indichi risorse non incluse all’interno del proprio organico, dovrà essere allegata una dichiarazione d’impegno all’espletamento dei servizi richiesti nell’ambito del presente appalto, sottoscritta dal dichiarante.

In ogni caso non saranno oggetto di valutazione, né di attribuzione di punteggio, tutti i curricula che presentino professionalità ed esperienze non coerenti coi servizi del Capitolato Tecnico e/o risultino totalmente carenti di esperienze nel settore oggetto di gara ovvero in materia di valutazione di Programmi di sviluppo rurale (PSR).

### **Nessuna indicazione di costo deve essere riportata, pena l’esclusione della procedura di gara.**

Tutti i servizi proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico.

Copia dell’offerta tecnica dovrà essere fornita su supporto informatico (CD-ROM) in file pdf non protetto.

16.2 ► L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice; la sottoscrizione riguarda tutte le pagine dei documenti che costituiscono l’offerta tecnica.

16.3 ► Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

## 17. Contenuto della Busta “C – Offerta economica”

17.1 ► Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, predisposta secondo il modello (Allegato G), contenente, in particolare, i seguenti elementi:

- il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifra e lettera, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifra e lettera, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi.

Al presente appalto non si applicano gli oneri in materia di salute e sicurezza da rischio specifico o aziendali riferibili all’esecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice in quanto servizi di natura intellettuale.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale globale; in caso di discordanza tra le cifre e le lettere, prevale l’importo indicato in lettere.

► L’offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di cui al precedente paragrafo 15.1.

Tutti i prezzi dovranno essere espressi con un numero massimo di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); in caso di espressione degli importi con un numero di decimali superiore a tale limite, saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.



17.2 Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta.

17.3 All'interno della busta "C-Offerta Economica", il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le spiegazioni di cui all'art. 97, comma 4 del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura "**Gara per Servizio di Valutazione del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 - Giustificazioni**".

### **18. Criterio di aggiudicazione**

18.1 L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice, secondo la ripartizione dei punteggi di seguito descritta.

<b>Elementi di valutazione</b>	<b>Punteggio massimo</b>
Offerta tecnica (Pt)	<b>80</b>
Offerta economica (Pe)	<b>20</b>
<b>Totale</b>	<b>100</b>

Sarà aggiudicatario della gara il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica:

$$P_{tot} = P_t + P_e$$

dove:

- $P_{tot}$  = Punteggio totale;
- $P_t$  = Punteggio attribuito agli elementi per la valutazione tecnica;
- $P_e$  = Punteggio attribuito all'offerta economica.

Si distinguono i criteri di valutazione e i metodi di calcolo, per Offerta Tecnica ed Offerta Economica:

### **18.2 Offerta Tecnica (max punti 80)**

#### **18.2.1 Criteri di valutazione**

La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi articoli 77, 78 e 216, comma 12 del Codice, procederà, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B- Offerta tecnica", alla valutazione degli elementi di natura qualitativa sulla base degli elementi di valutazione cui sono associati i pesi ponderali indicati nella tabella sotto riportata.





<i>Ambito di valutazione</i>	<i>Criteri di valutazione</i>		<i>Pesi (Wi)</i>
1. Obiettivi del servizio e lavori da effettuare	1.1	<i>Esaustività e chiarezza della descrizione dell'impianto valutativo per lo svolgimento e il raggiungimento degli obiettivi generali del servizio</i>	4
	1.2	<i>Completezza delle attività proposte per le fasi della valutazione (strutturazione, osservazione, analisi, giudizio)</i>	4
2. Metodologia proposta e strumenti	2.1	<i>Livello di concretezza e coerenza delle soluzioni metodologiche proposte per : - la raccolta delle informazioni necessarie alla quantificazione degli indicatori - l'elaborazione ed analisi da utilizzare per rispondere ai quesiti valutativi.</i>	10
	2.2	<i>Efficacia delle soluzioni proposte per la raccolta dei dati primari, in particolare, frequenza e significatività del ricorso all'acquisizione di dati primari con indagini</i>	10
	2.3	<i>Efficacia del sistema di archiviazione, consultazione, restituzione dei dati utilizzati e delle elaborazioni e adeguatezza delle procedure di controllo che l'offerente intende attivare per garantire la qualità dei dati e delle elaborazioni</i>	10
	2.4	<i>Efficacia delle attività proposte per coordinare, orientare e supportare i GAL nell'attività di autovalutazione</i>	10
3. Approccio proposto per la gestione dei lavori	3.1	<i>Efficacia del modello organizzativo generale in termini di definizione di: - responsabilità e mansioni dei componenti il Gruppo di lavoro inclusi i componenti aggiuntivi rispetto al numero minimo di figure professionali richieste nel Capitolato tecnico - modalità di coordinamento tecnico-scientifico delle attività di valutazione all'interno del Gruppo di lavoro</i>	12
	3.2	<i>Pertinenza dell'esperienza professionale del personale stabilmente coinvolto nelle attività di valutazione di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico risultante dai curricula presentati nell'offerta tecnica, avendo particolare riguardo agli anni di esperienza maturati nell'ambito della valutazione dello sviluppo rurale, fermo restando che non saranno oggetto di valutazione i curricula che presentino professionalità ed esperienze non coerenti e/o risultino totalmente carenti di esperienze in materia di valutazione di Programmi di sviluppo rurale (PSR)</i>	10
	3.3	<i>Presenza dell'eventuale Gruppo di coordinamento tecnico-scientifico</i>	4
	3.4	<i>Efficacia delle modalità di raccordo con l'Autorità di Gestione e Gruppo di pilotaggio</i>	6

Gli operatori economici che nel complesso della valutazione qualitativa non avranno raggiunto un punteggio qualità pari almeno a 48 punti su 80 punti attribuibili, verranno automaticamente esclusi dal resto della procedura.

### 18.2.2 Metodo di attribuzione del punteggio di valutazione tecnica

Il punteggio di valutazione tecnica per ciascuna offerta a-esima presentata  $Pt(a)$ , sarà determinato dalla sommatoria per ciascun criterio dei coefficienti  $V(a)_i$  per i relativi pesi, come riassunto in tale formula:

$$PT(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

Dove:

- $PT(a)$  = punteggio totale attribuito all'offerta (a)
- n = numero totale dei "criteri di valutazione"
- $W_i$  = punteggio massimo attribuito al criterio i-esimo.
- $V(a)_i$  = valore del coefficiente attribuito all'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione variabile tra 0 e 1
- $\sum_n$  = sommatoria



Si precisa che:

per la determinazione dei coefficienti relativamente ai criteri tecnici la Commissione tecnica attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala::

Giudizio qualitativo	Coefficiente $V(a)_i$
Ottimo	1,00
Buono	0,80
Discreto	0,60
Sufficiente	0,40
Insufficiente	0,00

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate secondo le seguenti modalità (procedura di rescaling):

- se  $V(\max)_{pi} > 0$

$$V(a)_i = \frac{V(a)_{pi}}{V(\max)_{pi}}$$

- se  $V(\max)_{pi} = 0$

$$V(a)_i = 0$$

dove:

- $V(a)_{pi}$  è il valore del coefficiente ottenuto dalla ditta a per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;
- $V(\max)_{pi}$  il valore del coefficiente massimo fra quelli attribuiti alle offerte concorrenti per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;
- $V(a)_i$  sarà il coefficiente ottenuto dalla ditta a per il criterio i-esimo.

I coefficienti definitivi assegnati a ogni criterio  $V(a)_i$  vengono poi moltiplicati per i relativi pesi/ $W_i$ :

$$P(a)_i = W_i * V(a)_i$$

La sommatoria dei punteggi parziali, determinerà il punteggio complessivo che ciascun concorrente avrà conseguito per l'offerta tecnica proposta.

### 18.3 Offerta economica (max punti 20)

#### 18.3.1 Metodo di attribuzione del punteggio di valutazione economica

La commissione giudicatrice provvede ad attribuire i punteggi relativi all'elemento prezzo in base alla formula seguente. Nel caso dell'elemento "prezzo", tale formula verrà applicata all'offerta economica, considerando il ribasso complessivo offerto.

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = 0,90 * A_i / A_{soglia}$$

oppure

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = 0,90 + 0,10 * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$



dove

- $C_i$ = coefficiente attribuito al concorrente  $i$ -esimo
- $A_i$ =valore del ribasso del concorrente  $i$ -esimo
- $A_{soglia}$ = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
- $A_{max}$ =valore del ribasso più conveniente.

18.4 Relativamente ai punteggi tecnici ed economici sopra rappresentati, il calcolo per gli arrotondamenti sarà effettuato alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la quinta cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio:

- 0,23567 viene arrotondato a 0,24;
- 0,23467 viene arrotondato a 0,23.

La Commissione giudicatrice, a seguito delle risultanze di gara, stilerà una graduatoria finale.

## 19. Operazioni di gara

19.1 La prima seduta pubblica del Seggio di gara avrà luogo presso la sede della Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste, Via Torino, 110 Mestre (Venezia) – Italia, il giorno 14/12/2017 alle ore 10.00 e chiunque può essere ammesso a partecipare, ma solo i rappresentanti dei concorrenti (legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti) possono rilasciare dichiarazioni a verbale. Le operazioni di gara potranno essere rinviate ad altro giorno e ora, previa comunicazione via PEC, agli offerenti e mediante avviso sul sito internet regionale: [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it), sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi”, almeno tre giorni prima della data fissata.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite PEC all’indirizzo fornito in sede di offerta, almeno tre giorni prima della data fissata.

19.2 La Commissione giudicatrice e il Seggio di gara sono nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sono composti da un numero dispari di 3 (tre) membri ciascuno.

La Commissione giudicatrice è composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’appalto e svolge anche funzioni di supporto al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. In capo ai componenti della Commissione giudicatrice non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

19.3 Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, il Seggio di gara nella prima seduta, procederà:

- alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma



- individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
  - v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni lavorativi, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, il Seggio di gara provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
  - vi. a predisporre apposito verbale relativo alle attività svolte;
  - vii. a inviare la risultanze finali della propria valutazione al RUP per la predisposizione e pubblicazione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

19.4 All'esito della verifica della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti, compreso il provvedimento di cui al punto 19.3, punto vii, alla Commissione giudicatrice che, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

19.5 In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.

19.6 Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali esclusioni dalla gara; procederà poi all'apertura delle buste C contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

19.7 Nella stessa seduta di cui al punto 19.6, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

19.8 Qualora la Commissione giudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione giudicatrice provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

19.9 All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

19.10 La Commissione giudicatrice comunicherà, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla Stazione Appaltante per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

19.11 Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, la Commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procederà ai sensi dell'art. 97 del Codice alla verifica delle spiegazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97 del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della Stazione Appaltante ovvero della commissione giudicatrice. La Stazione Appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.



19.12 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

19.13 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

19.14 All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione di gara, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione della congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

## 20. Verifica di anomalia delle offerte

20.1 La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- a) si verifica la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica perché appare anormalmente bassa, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- b) la Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- c) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le spiegazioni; nella richiesta la Stazione Appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili;
- d) si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni;
- e) la Stazione Appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 5, lettere a), b), c), d).
- f) non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- g) la Stazione Appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla Stazione Appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La Stazione Appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

## 21. Informazioni di carattere tecnico-amministrativo

21.1 Saranno a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto d'appalto, ivi comprese le spese di bollo e registro.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il capitolato tecnico;
- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica.

21.2 Il soggetto aggiudicatario dovrà:

- a) presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine posto dall'Amministrazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 32 del Codice, pena l'incameramento della cauzione



provvisoria, la revoca dell'affidamento dell'incarico ed il conferimento dello stesso al concorrente che segue in graduatoria;

b) costituire cauzione definitiva a garanzia del contratto per un importo pari al 10% del valore complessivo del contratto o aumentato, nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% o al 20%, nella misura prevista dall'art. 103, comma 1, del Codice.

La mancata costituzione della cauzione determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria (prestata in sede di offerta) da parte dell'Amministrazione regionale che provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva potrà essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economie e delle finanze.

La fidejussione dovrà: essere incondizionata; prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile; prevedere espressamente la sua operatività su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di appalto, ivi inclusa l'applicazione ed il pagamento delle penali; qualora risultasse aggiudicatario un costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

21.3 Qualora l'Amministrazione rilevi, mediante i propri accertamenti, la non veridicità delle dichiarazioni disciplinare relative ai requisiti di cui al presente disciplinare e contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (**Allegato E**), la stessa si riserva di presentare denuncia penale e, se la falsità delle dichiarazioni sia accertata in capo al soggetto aggiudicatario, di assumere il provvedimento finalizzato alla decadenza dall'aggiudicazione, con conseguente assegnazione dell'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, incameramento del deposito cauzionale provvisorio quale risarcimento del danno.

21.4 Oltre agli accertamenti previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., l'Amministrazione procederà altresì all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative in capo al soggetto aggiudicatario come previsto dalla normativa di legge vigente in materia di lotta alla delinquenza organizzata. Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di alcune delle cause ostative previste dal D. Lgs 159/2011, l'Amministrazione assumerà il provvedimento finalizzato alla decadenza dall'aggiudicazione, con conseguente assegnazione dell'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, incameramento del deposito cauzionale provvisorio quale risarcimento del danno.

## 22. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## 23. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

## 24. Protocollo di legalità

In conformità a quanto previsto dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto dalla Regione del Veneto ed approvato con la DGR n. 1036 del 04/08/2015, sono apposte le seguenti clausole per la partecipazione alla gara:

a) non potrà essere contratto alcun vincolo con subcontraenti che abbiano subito un esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ed una clausola espressa in tal senso dovrà essere inserita, a pena di risoluzione di diritto e d'applicazione di una penale a titolo di liquidazione forfettaria pari al 10% del valore del contratto, da destinare all'attuazione di misure incrementali



della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire, in qualsiasi contratto subcontraenza;

b) la Stazione Appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture, ai sensi dell'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell'impresa subaffidataria, circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico;

c) le ditte concorrenti dovranno indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), o ad altro Ente, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione;

d) l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di nominare un referente con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano per il servizio, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) l'impresa aggiudicataria è obbligata ad assoggettarsi a tutti gli obblighi derivanti dal rispetto del citato "Protocollo di legalità";

f) l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera: il mancato assolvimento di tale obbligo comporterà la risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto. Tale obbligo sarà indicato nel/i contratto/i d'appalto/subcontraenza e non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma d'interferenza;

g) il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

h) la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;

i) è vietato sub affidamento a favore di aziende partecipanti alla gara.

IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE  
- Dott. Franco Contarin -

## LEGENDA

- ► Il simbolo evidenzia le ipotesi per le quali è prevista l'esclusione dalla gara;
- ■ Il simbolo indica le ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.